

DECRETO 14 febbraio 2002.

**Autorizzazione provvisoria all'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, in Torino, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva, secondo gli allegati VI e VII.**

## IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerato che la direttiva 2000/14/CE è stata inserita nella legge comunitaria 2001 e che le relative disposizioni di attuazione diverranno efficaci dal 3 gennaio 2001;

Ritenuto urgente, nelle more dell'attuazione della direttiva stessa, di doversi comunque consentire agli operatori economici di avvalersi dell'operato di Organismi di certificazione nazionali;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, acquisita agli atti dell'Ispettorato tecnico in data 25 gennaio 2002, protocollo n. 779251;

Vista l'istruttoria effettuata dalla Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, soddisfa quanto richiesto dalla sopracitata direttiva del Ministro dell'industria, dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo I.E.C. - Industrial engineering consultants, con sede legale in Torino, via Botticelli, 151, è autorizzato in via provvisoria, in conformità all'art. 15 della direttiva 2000/14/CE, ad emettere certificazione CE di conformità in materia di emissione acustica ambientale per le macchine e le attrezzature elencate all'art. 12 della direttiva stessa, secondo quanto riportato negli allegati seguenti:

allegato VI: controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici;

allegato VII: verifica dell'esemplare unico.

Art. 2.

1. La certificazione CE di cui al precedente art. 1 deve essere svolta secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 2000/14/CE e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali così come individuate nella documentazione presentata all'Ispettorato tecnico.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente autorizzazione l'organismo invia al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, evidenza documentale di partecipazione ad attività di studio e coordinamento, anche internazionali, nel campo della materia oggetto dell'autorizzazione nonché relazione sull'attività svolta.

Art. 3.

1. L'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Durante il periodo di validità il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli venga accertato il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali o la mancata osservanza dei criteri minimi di cui all'allegato IX della direttiva 2000/14/CE, anche per sopravvenute variazioni agli stessi non preventivamente concordate, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 4.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1, nonché quelli relativi alle verifiche e controlli di cui all'art. 3, sono a carico dell'Organismo e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A03089